

Legge federale sulle imprese filoviarie

(Legge sulle imprese filoviarie, LIF)¹

del 29 marzo 1950 (Stato 1° gennaio 2010)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 23, 26, 36, 37^{bis}, 41^{bis}, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 luglio 1949⁴,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1

Campo
d'applicazione

¹ La presente legge è applicabile alle imprese di pubblici trasporti in quanto si servano di filobus (trolleybus).

² Per filobus, nel senso della presente legge, s'intende il veicolo che circola sulla via pubblica senza guida di rotaie e che è azionato da un motore alimentato dalla corrente di una linea di contatto. Nei casi dubbi, il Consiglio federale decide su l'applicazione della presente legge.

³ Sono riservate le disposizioni contrarie di accordi internazionali applicabili ai filobus.

Art. 2

Espropriazione

Le imprese a cui è applicabile la presente legge possono esercitare il diritto d'espropriazione conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930⁵ sull'espropriazione.

RU 1951 685

¹ Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

² [CS 1 3; RU 1958 375, 1973 429, 1985 1026]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 81, 82, 87, 92, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

³ Nuovo testo giusta il n. 20 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

⁴ FF 1949 713

⁵ RS 711

Art. 3

Costituzione di
pegni e
liquidazione
forzata

¹ Le disposizioni della legislazione federale concernenti la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e la loro liquidazione forzata sono applicabili alle imprese disciplinate dalla presente legge.

² Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all'esercizio elettrico.⁶

II. Concessione**Art. 4⁷**

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009⁸ sul trasporto di viaggiatori.

Art. 5 e 6⁹**III. Vigilanza****Art. 7**

...¹⁰

Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle imprese filoviarie. Esso può delegare i suoi poteri ad uffici subordinati. Le autorità competenti in materia di circolazione degli autoveicoli sono chiamate a prestare il loro concorso. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.

Art. 8¹¹

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597 5629; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597 5629; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁸ RS **745.1**

⁹ Abrogati dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597 5629; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹⁰ Abrogato dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597 5629; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹¹ Abrogato dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597 5629; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

IV. Costruzione ed esercizio

Art. 9

1. Normalizzazione tecnica

Dopo aver sentito i Cantoni interessati e le imprese concessionarie, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla normalizzazione tecnica dei veicoli e degli impianti.

Art. 10

2. Legislazione sugli impianti elettrici

La posa, la manutenzione e l'esercizio degli impianti elettrici sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione su detti impianti.

Art. 11¹²

3. Legislazione sulle ferrovie
a. Approvazione dei piani

¹ Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una linea filoviaria (impianti filoviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'autorità di vigilanza.

² La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1957¹³ sulle ferrovie.

Art. 11a¹⁴

b. Ulteriori disposizioni

¹ Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:

- a. la notificazione di infortuni;
- b. la durata del lavoro e del riposo del personale.¹⁵

² Sono fatti salvi gli articoli 12–15.

Art. 12

4. Legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi
a. Massima

L'equipaggiamento tecnico dei veicoli e la circolazione sulla via pubblica sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Sono riservate le deroghe previste dalla presente legge.

¹² Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

¹³ RS **742.101**

¹⁴ Introdotta dal n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597 5629; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

Art. 13

b. Ammissione dei veicoli alla circolazione e apertura dell'esercizio

¹ L'ammissione dei veicoli e dei rimorchi alla circolazione, come pure l'apertura dell'esercizio sono soggetti all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Ogni veicolo deve portare il segno distintivo dell'impresa ed un numero.

² L'autorizzazione equivale alla licenza di circolazione ed il numero del veicolo alla targa di controllo. L'autorizzazione è notificata tanto all'impresa quanto all'autorità cantonale competente.

Art. 14

c. Licenza di condurre

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni su la formazione e l'esame dei conducenti di filobus.

² La licenza di condurre è rilasciata dall'autorità cantonale competente.

³ Il rifiuto o il ritiro della licenza di condurre devono essere comunicati, con la motivazione, all'autorità di vigilanza.

V. Responsabilità ed assicurazione**Art. 15**

1. Responsabilità

¹ Se col far uso di un filobus è cagionata la morte o una lesione corporale ad una persona o un danno materiale, l'impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 15 marzo 1932¹⁶ sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedisti. Non sono applicabili le disposizioni di detta legge concernenti la responsabilità civile in caso di cambiamento del detentore.

² Se la morte, la lesione corporale o il danno materiale sono stati causati dall'esercizio di un impianto elettrico o dall'effetto della corrente elettrica sul veicolo, l'impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 24 giugno 1902¹⁷ concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.

³ ...¹⁸

Art. 16

2. Assicurazione

¹ L'impresa è tenuta a concludere un'assicurazione di responsabilità civile che copra i danni cagionati dal suo esercizio. Le somme assicurate non devono essere inferiori a quelle che la legislazione sulla circo-

¹⁶ [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6; RU 1962 1420 art. 99 cpv. 3. RU 1959 685 art. 107 cpv. 3]. Ora: conformemente alla LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).

¹⁷ RS 734.0

¹⁸ Abrogato dal n. 20 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

lazione degli autoveicoli e dei velocipedi prescrive al detentore di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di persone.

² L'assicurazione dev'essere conclusa presso una società d'assicurazioni autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare la sua attività nella Svizzera o presso un istituto riconosciuto dall'autorità di vigilanza. Il contratto d'assicurazione deve essere approvato dall'autorità di vigilanza.

³ L'esercizio può essere aperto e mantenuto soltanto se i rischi sono coperti da un'assicurazione. L'assicuratore è tenuto ad avvertire l'autorità di vigilanza di qualsiasi sospensione o cessazione dell'assicurazione.

VI. Provvedimenti amministrativi e disposizioni penali

Art. 17

1. Multa disciplinare e ritiro della concessione

1 ...¹⁹

² In caso d'inosservanza grave e reiterata delle prescrizioni della presente legge, delle sue disposizioni esecutive o della concessione, o qualora la concessione sia divenuta priva d'oggetto, il Dipartimento potrà ritirare la concessione senza corrispondere indennità al titolare di essa. Il Governo del Cantone sarà sentito in precedenza.

Art. 18

2. Delitti e contravvenzioni

¹ Sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 15 marzo 1932²⁰ sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, ad eccezione di quelle concernenti la circolazione senza licenza e la targa di controllo.

² Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957²¹ sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l'inidoneità a prestare servizio.²²

Art. 18a²³

3. Tasse

Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l'applicazione della presente legge.

- ¹⁹ Abrogato dall'art. 96 cpv. 1 n. 9 della LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie (RS 742.101).
²⁰ [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6; RU 1962 1420 art. 99 cpv. 3. RU 1959 685 art. 107 cpv. 3]. Ora: sono applicabili le disposizioni penali della LF del 19 dic. 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).
²¹ RS 742.101
²² Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
²³ Introdotto dal n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

VII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 19

Disposizioni
transitorie

¹ La presente legge è parimente applicabile alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni concernenti la concessione saranno, nel termine di tre anni, adeguate nel modo richiesto alle nuove prescrizioni legali.

² Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a quando una legge li disciplinerà, i provvedimenti riconosciuti necessari in conseguenza di novità tecniche nel campo dei trasporti per filobus.

Art. 19^a²⁴

Disposizioni
transitorie
della modifica
del 18 giugno
1999

¹ Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il nuovo diritto procedurale.

² Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

Art. 20

Entrata in vigore
ed esecuzione

Il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore della presente legge e prende i provvedimenti per la sua esecuzione. Esso chiede in precedenza il parere delle autorità competenti in materia di circolazione degli autoveicoli e delle imprese concessionarie.

Data dell'entrata in vigore: 20 luglio 1951²⁵

²⁴ Introdotto dal n. I 10 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

²⁵ DCF del 6 lug. 1951 (RU 1951 690).